



# COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DELLA SPEZIA



COPIA

Data: 27-04-2012

CC N.11

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti 17 come sotto specificato.

	Pres/Ass		Pres/Ass
FRESCO EMANUELE	P	CARROZZI STEFANO	P
CALURI MARCO	P	VALLERO SILVIO	P
SAIA GAETANO	P	FEDI VERUSCHKA	A
CASANOVA RODOLFO	P	GRIECO GIORGIO	P
PALANDRI ALESSANDRO	A	CERETTI GINO	A
DI SIBIO PIETRO	P	LEONI GIOVANNI	P
BERTELLA BRUNELLO	P	SAISI LISA	P
ALESSANDRI ALESSANDRA	P	CHIFARI MATTEO	P
ZAVANELLA MAURIZIO	P	FABBRI MAURA	A
BAUDONE DINO	P	TEDOLDI GIORGIO	P
MISURI PAMELA	P		

ne risultano assenti 4 e presenti 17.

Assume la presidenza DINO BAUDONE in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Generale PEPPINO SABATINO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Rilevato dalle presenze di cui all'appello delle ore 14:45, risultano: consiglieri presenti n. 13, consiglieri assenti n. 8 (Caluri, Ceretti, Chifari, Fabbri, Fresco, Saisi, Tedoldi, Vallero)

Si dà atto delle seguenti variazioni:

Entrano Tedoldi e Caluri alle ore 14:55 (presenti 15)

Entra Fresco alle ore 15:00 (presenti 16)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con legge n. 214 del 22.12.2011;

Visto l'art. 1 c. 169 della legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto il c. 16 quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito con legge n. 14 del 24.02.2012 che fissa al 30/6/2012 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2012 e le conseguenti tariffe e aliquote relative ai tributi;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni e abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Vista la Legge 449/97 che all'art. 1 comma 5 prevede per i Comuni la possibilità di fissare aliquote agevolate;

Visto che ai sensi dell'art. 13 c. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011 le aliquote in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio comunale con atto n. 10 in data odierna;

Visto il parere favorevole della responsabile del servizio Economico-finanziario, dr.ssa Katia Serio, reso a norma di legge.

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 16

Assenti: n. 5 (Fabbri, Saisi, Ceretti, Chifari, Vallero)

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 14

Contrari: n. 2 (Grieco, Leoni).

## **DELIBERA**

1. Di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) anno 2012 nel seguente modo:
  - a) aliquota ordinaria al **9,6 per mille**;
  - b) aliquota per abitazione principale e relative pertinenze al **4 per mille**, secondo quanto disciplinato dalla normativa in vigore;
  - c) aliquota del **2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - d) aliquota agevolata del **5,6 per mille** per:
    - le unità immobiliari locatate con contratto registrato ad un soggetto anagraficamente residente e abitualmente dimorante nel Comune che le utilizzi come abitazione principale o ad un soggetto che, in base all'Accordo di Londra del 19.06.1951 ratificato dall'Italia con legge 30.11.1955 n. 1335, risulti impossibilitato ad acquisire la residenza purché l'immobile venga destinato ad abitazione principale dello stesso;
    - gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti e abitualmente dimoranti;
  - e) aliquota agevolata del **7,6 per mille** per gli immobili, diversi dalle unità abitative, nei quali venga effettivamente svolta un'attività artigianale, commerciale e produttiva di beni e servizi;
  - f) aliquota agevolata del **4,6 per mille** per le scuole in cui venga esercitata un'attività didattica, formativa e educativa rivolta a minori;
2. Di fissare in **Euro 200,00** la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale oltre alla ulteriore detrazione per eventuali figli minori di 26 anni abitualmente dimoranti e anagraficamente residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di Euro 200,00, non può essere superiore a 400,00 Euro;
3. Di fissare in **Euro 300,00** la misura della maggiore detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso si verifichino i presupposti di disagiate condizioni sociali ed economiche ai sensi dell'art. 4 del Regolamento relativo all'Imposta Municipale Propria vigente;
4. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.
5. Di dichiarare, con voti n. 14 favorevoli e n. 2 contrari (Grieco, Leoni), il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

SECRETARIO GENERALE  
PRESIDENTE  
F.to PEPPINO SABATINO

F.to DINO BAUDONE

